

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Ottobre 2016

Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2016, n. 291, S.O.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi direttivi dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009 introdotto dall'art. 2, comma 2 del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, che dispone l'istituzione delle azioni del bilancio quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi e criteri per la loro individuazione;

Visto in particolare il comma 6 del medesimo art. 25-bis, il quale stabilisce che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le azioni del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 2, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 90 del 2016 (2), il quale stabilisce che il decreto di cui al comma 6 dell'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009, come introdotto dallo stesso articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Visto l'art. 21, comma 2-ter della legge n. 196 del 2009, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, il quale stabilisce che con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;

Considerato che i programmi di spesa, come definiti all'art. 21, comma 2, della richiamata legge n. 196 del 2009, costituiscono aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa;

Considerato altresì che, ai sensi del medesimo art. 21, comma 2, della stessa legge n. 196 del 2009 (3), la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreta:

(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «decreto legislativo n. 90».

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «legge n. 196».

Art. 1. Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i programmi di spesa, di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono suddivisi in via sperimentale in azioni. Le azioni rivestono carattere conoscitivo e integrano le classificazioni previste ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le missioni, i programmi di spesa e le relative azioni, in attuazione dei criteri indicati dall'art. 25-bis commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 196 del 2009, sono elencate per ciascun Ministero nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 2-ter della legge n. 196 del 2009, nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto, sono indicate le azioni con le relative autorizzazioni di spesa, i capitoli, i Programmi e le Missioni, da riallocare tra gli stati di previsione della spesa interessati con il disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019.
4. Ai sensi dell'art. 25-bis, comma 7, della legge n. 196 del 2009, nel periodo di sperimentazione previsto a partire dall'esercizio finanziario 2017, l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione del bilancio dello Stato resta il capitolo di spesa.

Art. 2. Semplificazione della normativa sottostante alle azioni

1. Ai sensi dei criteri indicati dall'art. 25-bis, comma 3 della legge n. 196 del 2009, le leggi di autorizzazione alla spesa sono ricondotte alle azioni del bilancio sulla base delle finalità che perseguono, delle tipologie dei servizi o delle categorie di utenti ai quali le risorse sono destinate.
2. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui, al fine di favorire un processo di semplificazione e razionalizzazione delle autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio dello Stato, le amministrazioni, nell'ambito di ciascuna azione, propongano, tramite apposita disposizione normativa da adottare con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 2-ter della legge n. 196 del 2009, ovvero apposito provvedimento legislativo, la revisione della normativa sottostante le azioni, attraverso la soppressione, l'accorpamento o la modifica delle autorizzazioni legislative.

Art. 3. Struttura del bilancio per azioni

1. Ciascun programma di spesa reca, di norma, un'azione denominata «spese per il personale del programma».
2. A scopo conoscitivo, nel Rendiconto generale dello Stato, le spese per il personale del Programma di cui al comma 1, sono ripartite tra le relative azioni sulla base degli anni-persona impiegati, rilevati per ciascuna di esse tramite il sistema di contabilità economica analitica di cui all'art. 36, comma 5 della legge n. 196 del 2009.
3. Il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», presente in tutti gli stati di previsione della spesa, è articolato secondo le seguenti azioni che ne costituiscono la struttura di base:

spese per il personale del programma;
gestione del personale;
gestione comune di beni e servizi.
4. Il programma «Indirizzo politico», presente in tutti gli stati di previsione della spesa, è articolato secondo le seguenti azioni che ne costituiscono la struttura di base:

Ministro e Sottosegretari di Stato;
indirizzo politico-amministrativo;
Valutazione e controllo strategico (OIV).

Art. 4. Disposizioni finali

1. L'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con disegno di legge di bilancio, tenendo conto della legislazione in essere. In relazione all'approvazione di nuove leggi, con i conseguenti decreti di variazione di bilancio da comunicare al Parlamento, ricorrendone i presupposti, possono essere istituite nuove azioni o modificate quelle esistenti.

2. Con apposite circolari del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono diramate linee guida per assicurare il trattamento uniforme delle voci di spesa comuni a più Ministeri, per favorire una corretta applicazione delle disposizioni concernenti il contenuto delle azioni e per tenere conto delle eventuali implicazioni gestionali che potranno emergere nel corso del periodo di sperimentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Data di aggiornamento: 09/02/2017 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2016, n. 291, S.O.